



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Casoria

Drs. Paola De Candia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1324/2017 R.G.

oggetto: rimborso somme

[REDACTED] FERDINANDO, nato [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio degli Avv.ti
Pierluigi Telese e Tiziana Pane che lo rappresentano e difendono giusta a margine della citazione
introduttiva;

ATTORE

Contro

[REDACTED] s.p.a. P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
domiciliato in [REDACTED] che la
rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

[REDACTED] s.p.a. P.I. [REDACTED] in persona del legale
rappresentante p.t., quale società subentrata alla [REDACTED] s.p.a. per effetto della cessione del
portafoglio dei contratti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento,
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;

CONVENUTO

Nonché

[REDACTED] s.p.a. P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
domiciliato in [REDACTED]

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

Nonché

[REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] s.p.a.) P.I. [REDACTED] in persona del
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo
studio dell'Avv. [REDACTED]
del Foro di Torino giusta procura agli atti.

CONCLUSIONI

Per l'attore: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'anticipata estinzione del contratto di cui è causa nella misura in cui impedisce o comprime il diritto ad ottenere equa riduzione del costo del credito e per l'effetto condannare la [REDACTED] e per essa la [REDACTED] s.p.a. alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.166,08 oltre interessi di cui € 270,88 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie non maturate, al netto della somma di € 230,25 già rimborsate, € 1.775,40 per commissioni trattenute in favore della società mandataria non maturate ed € 1.119,80 per quote assicurative tutte non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato con la [REDACTED] s.p.a. oltre interessi e spese di lite.

Per la convenuta [REDACTED] s.p.a.: dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva per effetto della cessione del portafoglio dei contratti contro cessione del quinto e delegazioni di pagamento in favore della [REDACTED] s.p.a., con conseguente estromissione dal presente giudizio.

Per la convenuta [REDACTED] s.p.a.: rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, chiedeva inoltre autorizzarsi la chiamata in causa della [REDACTED] s.p.a. quale accipiens della commissione di intermediazione rivendicata da parte attrice, nonché della [REDACTED] s.p.a. quale società assicuratrice, con conseguente estromissione del presente giudizio della [REDACTED] s.p.a. per carenza di legittimazione passiva.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. [REDACTED] Ferdinando ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione degli interessi corrisposti e delle quote assicurative corrisposte al momento della stipula del contratto di finanziamento.

A sostegno della domanda la Sig. [REDACTED] Ferdinando esponeva:

- Che stipulava con la [REDACTED] s.p.a. per il tramite della mandataria [REDACTED] s.p.a. contratto di finanziamento per un capitale di € 26.400,00 da restituire mediante mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere n. 120 quote ciascuna dalla retribuzione con decorrenza dal mese di ottobre 2003;
- Che al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni bancari per € 1.022,27, commissioni in favore della mandataria per € 3.550,80 e quote assicurative per € 2.239,60;
- Che allo scadere della 60^a rata estingueva anticipatamente l'anzidetto rapporto contrattuale per contrarre altra operazione similare con differente intermediario finanziario;



- Che nonostante la dedotta estinzione anticipata, il mutuatario non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati.

Instauratosi il giudizio si costituivano in giudizio la [REDACTED] s.p.a. che chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva per effetto della cessione del portafoglio dei contratti contro cessione del quinto e delegazioni di pagamento in favore della [REDACTED] s.p.a., con conseguente estromissione dal presente giudizio.

Si costituiva altresì la [REDACTED] s.p.a. che contestava in punto di fatto e di diritto gli assunti attorei e chiedeva inoltre autorizzarsi la chiamata in causa della [REDACTED] s.p.a. quale accipiens della commissione di intermediazione rivendicata da parte attrice, nonché della [REDACTED] s.p.a. quale società assicuratrice, con conseguente estromissione del presente giudizio della [REDACTED] s.p.a. per carenza di legittimazione passiva.

Nel corso del giudizio la [REDACTED] s.p.a. provvedeva a restituire all'odierno attore le quote assicurative a lui spettanti pari ad € 1.097,55.

Questo Giudice autorizzava la chiamata in causa della [REDACTED] s.p.a. .

Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta per la decisione in data 3 Dicembre 2018

MOTIVI della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla L. 689/09 e, pertanto, è omissivo lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Preliminarmente deve essere rilevato che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dalla Legge e sempre preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità della domanda. Sempre preliminarmente, il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio.

La domanda attrice è procedibile in quanto l'attore ha esperito il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010.

Ma, a tutto voler concedere, pur volendo ritenere accoglibile la tesi della convenuta ovvero che in caso di cessione del credito il debitore ceduto è privo di titolarità ad agire nei confronti del cessionario per far valere eventuali vizi del contratto stipulato con il cedente, che non ha formato oggetto di cessione, l'eccezione andrebbe comunque rigettata risultando totalmente sfornita di prova.

Invero, trattandosi di eccezione di merito, l'onere probatorio ricade sulla parte che la propone e, nel caso di specie, la convenuta nulla ha provato; agli atti infatti non risulta provato che la Banca [REDACTED] s.p.a., la [REDACTED] s.p.a., la [REDACTED] s.p.a. nonché [REDACTED]



Assicurazioni s.p.a. abbiano ceduto, quanto al Sig. [REDACTED] Ferdinando, solo il credito e non anche il contratto.

In ogni caso, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che il credito ceduto si identifica con il contratto dal quale nasce e, pertanto, l'eccezione sollevata è totalmente destituita di fondamento.

Va altresì affermata la legitimatio ad causam dei convenuti anche in ordine alla richiesta di restituzione di quota parte del premio assicurativo stante la reciproca dipendenza tra la polizza assicurativa ed il contratto di mutuo attesa la funzione accessoria della prima finalizzata alla copertura del rischio rappresentato dalla mancata restituzione dell'importo concesso in prestito. Ne consegue che nel caso di estinzione anticipata del mutuo viene meno anche la causa della polizza.

Le clausole relative alla non rimborsabilità dei costi contenute nel contratto di mutuo, approvate e sottoscritte dalla Sig. [REDACTED] Ferdinando sono vessatorie ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 206/05 in quanto impongono limitazioni ai diritti del testa, contraente più debole, non risultando lo stesso "professionista".

Inoltre, trattandosi di contratto stipulato per adesione, la [REDACTED] s.p.a., la [REDACTED] s.p.a., la [REDACTED] s.p.a. nonché l' [REDACTED] s.p.a. avrebbero dovuto fornire la prova, e non lo hanno fatto, in ordine alla conoscenza da parte del [REDACTED] del contenuto di dette clausole ed al loro inserimento a seguito di specifica trattativa.

Ne consegue la nullità delle clausole approvate e sottoscritte dal Sig. [REDACTED] Ferdinando.

Quanto alla normativa applicabile ratione temporis, si osserva che nel caso che occupa va applicato l'art. 125 del D.Lgs 1/9/93 n. 385 e l'art. 3 del D.M. 8/7/92 vigente all'epoca della stipula del contratto il quale così statuiva "la facoltà di adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR" e però a questa non è stata mai data attuazione.

Già la Banca d'Italia nel 2000 aveva inviato varie note in cui specificava l'equa riduzione del costo complessivo del credito intendendosi che, qualora il debitore esercitasse la facoltà di anticipata estinzione, al creditore era dovuto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento. Considerato, poi, l'introduzione dell'art. 12 del D.lgs n. 141 del 13/08/2010 ben può farsi riferimento allo stesso.

Per tutto quanto esposto la domanda va accolta.

Circa il quantum, in mancanza di criteri previsti contrattualmente, l'ammontare delle somme spettanti ad esso attore deve essere determinato in base al criterio dei ratei residui, dividendo le

somme versate alla stipula del contratto, per i titoli richiesti, per il numero di rate di cui al piano di ammortamento del mutuo e moltiplicando il risultato per il numero delle rate corrisposte in una unica soluzione alla data di estinzione anticipata.

Va quindi restituita all'attore la somma di euro duemilaquarantasei/28 mentre si rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. perché non provata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex art. D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Casoria Avv. Paola De Candia definitivamente pronunciando così decide:

1. accoglie la domanda e, per l'appunto, **condanna** la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., **al pagamento della somma di € duemilaquarantasei/28 oltre gli interessi** a decorrere dalla sentenza;
2. Condanna, parte convenuta, avuto riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 4 del D.M. 140/2012, nonché tenuto conto dell'impegno profuso dalle parti, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 700,00 di cui € 100,00 per le spese oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege

Così deciso in Casoria il 20 Dicembre 2018

PUBBLICATO

22 GEN 2019

IL

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
LAURENZO ARATINO

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Paola De Candia

